



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**285**  
DECRETO N. DEL

**24 NOV. 2020**

Oggetto: DM 25/2/2016; DGR 25 novembre 2016, n. 1835 “Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d’azione”. Divieto stagionale di spandimento degli effluenti e materiali assimilati: sospensione temporanea del meccanismo di flessibilità basato sul Bollettino “Agrometeo Nitrati” di ARPAV.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente provvedimento si dispone la temporanea sospensione del meccanismo di flessibilità nella organizzazione dei divieti invernali di spandimento degli effluenti zootecnici, dei materiali assimilati e delle acque reflue basato sul Bollettino “Agrometeo Nitrati” di ARPAV, per poter garantire una riserva minima di giorni disponibili per lo spandimento nel prossimo mese di febbraio 2021.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA  
E FAUNISTICO - VENATORIA**

PREMESSO CHE il decreto ministeriale 25 febbraio 2016, recepito in Veneto con DGR 25 novembre 2016, n. 1835, stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale sull’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato;

PREMESSO CHE le disposizioni dettate dalla DGR 25 novembre 2016, n. 1835, che approva, tra l’altro, il Terzo Programma d’Azione Nitrati, mantengono la loro validità oltre la scadenza del 31 dicembre 2019, come stabilito dalla DGR 1728 del 29/11/2019, limitatamente al lasso di tempo strettamente necessario all’approvazione, con procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del “Quarto Programma d’Azione Nitrati”;


DATO ATTO CHE la direttiva 91/676/CEE, Allegato II, dispone la necessità per gli Stati Membri di definire un periodo in cui l’applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna, e, all’Allegato III, punto 1., comma 1), i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, ma non obbliga, in entrambi i casi, la definizione di un periodo di divieto assoluto stabilito “a calendario”;

ATTESO CHE la DGR n. 1835/2016, all’articolo 6-Divieti stagionali, stabilisce, in conformità a quanto previsto dal DM 25/2/2016, i periodi divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e fertilizzanti, definendo i giorni minimi di divieto per tipologia di fertilizzante e di zona (commi 1 e 2), specificando la durata del divieto di spandimento continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio (comma 3) e ammettendo, al di fuori del periodo di divieto continuativo, la sospensione del divieto di spandimento sulla base dei dati meteorologici di ARPAV (comma 4);

VISTA la DGR n. 1116 del 13 luglio 2017, inerente la collaborazione instaurata tra Regione del Veneto ed ARPAV sull’attività di informazione riguardante i periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati presso gli operatori e i tecnici del settore primario, fornendo, anche tramite una apposita APP, indicazioni vincolanti sulla possibilità o meno della distribuzione agronomica in tutti i Comuni della Regione Veneto degli effluenti zootecnici nel periodo di divieto invernale di spandimento;

ATTESO che la flessibilità nella gestione dei divieti invernali di spandimento si realizza mediante l’emissione del Bollettino Agrometeo Nitrati, che, in attuazione dalla sopracitata DGR n. 1116/2017, è ad oggi fornito anche mediante apposita APP;

CONSIDERATO che, fermo restando il periodo di divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio, la flessibilità nella gestione dei divieti invernali interessa il mese di novembre e il successivo mese di febbraio e si basa sulla



compensazione dei giorni identificati come idonei allo spandimento con i giorni di divieto necessari a garantire nel complesso il rispetto del periodo di divieto minimo stabilito;

ATTESO pertanto che la flessibilità nella gestione dei divieti si applica esclusivamente agli effluenti di allevamento, materiali assimilati e acque reflue per i quali è stabilito un periodo minimo di divieto pari a 90 giorni, in quanto solo in tali casi risulta attuabile il meccanismo di compensazione nei mesi di novembre e febbraio, a completamento dei giorni di divieto continuativo dei mesi di dicembre e gennaio;

ATTESO peraltro che la condizione di cui sopra si verifica esclusivamente per le zone vulnerabili ai nitrati, in quanto in zona ordinaria i divieti di spandimento si applicano esclusivamente nel periodo continuativo tra il 1° dicembre e il 31 gennaio;

CONSIDERATO che il corrente anno 2020 è stato caratterizzato da condizioni climatiche di particolare stabilità nel mese di novembre, che hanno determinato per numerose giornate la sospensione del divieto di spandimento tramite le indicazioni del Bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV, e che tali sospensioni comportano la necessità di recuperare i giorni di divieto nel mese di febbraio;

VISTE le segnalazioni prevenute dalle Organizzazioni professionali agricole in merito all'opportunità di garantire una pur ridotta disponibilità di spandimento anche nel mese di febbraio: nota Coldiretti (prot. reg. n. 498994 del 23/11/2020), nota Confagricoltura (prot. reg. n. 499773 del 24/11/2020) nota CIA (prot. reg. n. 499896 del 24/11/2020);

RITENUTO di dover riservare per il mese di febbraio alcune giornate utili alle attività di spandimento in caso di idonee condizioni meteorologiche, in modo da consentire una gestione ottimale degli effluenti anche nella fase conclusiva dei divieti invernali;

RITENUTO pertanto di sospendere la flessibilità di spandimento per i restanti giorni di novembre 2020, dando corso al divieto rigido di spandimento a partire dal 26 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 per gli effluenti di allevamento, materiali assimilati e acque reflue per i quali l'Allegato A alla DGR 1835/2016 stabilisce 90 giorni minimi di divieto;

#### DECRETA

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che dalla data del 26 novembre 2020 (compreso) e fino al 31 gennaio 2021 (compreso) è sospeso il meccanismo di flessibilità introdotto per lo spandimento degli effluenti di allevamento, materiali assimilati e acque reflue per i quali l'Allegato A alla DGR 1835/2016 stabilisce 90 giorni minimi di divieto, basato sulle previsioni meteorologiche di cui al Bollettino Agrometeo Nitrati;
3. di confermare che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisce integrazione pienamente efficace delle disposizioni in materia di controllo dei "Requisiti Minimi" e del CGO1 di Condizionalità di cui al Decreto MiPAAF del 20 marzo 2020 e alla DGR n. 585 del 12 maggio 2020;
4. di informare del presente provvedimento ARPAV-Servizio Centro Meteorologico, AVEPA, le Organizzazioni professionali agricole, gli Ordini professionali, le Province, le Strutture Regionali con competenze trasversali;
5. di pubblicare il presente atto sul sito della Regione Veneto <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati> e il sito Piave <http://piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati>;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Dott. Gianluca Fregolent